Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Mercoledì, 24 gennaio 1973** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 850-138
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

1973

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1972, n. **921.**

Istituzione di un consolato di 1ª categoria in Seattle (Stati Uniti d'America) e soppressione del vice consolato di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 1ª categoria in Seattle (Stati Uniti d'America), alle dipendenze del consolato generale in San Francisco, è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Seattle (Stati Uniti d'America) un consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: gli Stati di Washington, Idaho, Montana e Alaska.

Art. 3.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° gennaio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1972

LEONE

MEDICI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 27. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1972, n. **922.**

Istituzione di un'agenzia consolare di 1ª categoria in Düsseldorf (Repubblica federale di Germania).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Düsseldorf (Repubblica federale di Germania) un'agenzia consolare di 1ª categoria alle dipendenze del consolato generale in Colonia e con la seguente circoscrizione territoriale: la città e i suoi dintorni.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° gennaio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1972

LEONE

MEDICI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 28. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1972, n. **923**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Cagliari alla facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62, ed in particolare l'art. 1, con la quale sono stati istituiti, nel periodo dall'anno accademico 1966-67 all'anno accademico 1970-71, millecento nuovi posti di professore universitario di ruolo, riservati, in parte, alle facoltà richiedenti concorsi per discipline impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

Considerato che, a norma del citato art. 1, commi quarto e quinto, i posti di professore di ruolo riservati alle predette facoltà, qualora non siano stati utilizzati entro il 31 dicembre 1971 per le finalità cui sono destinati, vanno assegnati alle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria esistenti alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per il normale incremento degli organici, su richiesta delle facoltà interessate, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma, corredate del parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1969, n. 229, con il quale è stato attribuito, tra altri, un nuovo posto di professore di ruolo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Cagliari per l'insegnamento di misure elettriche, impartito continuativamente per incarico da oltre nove anni, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 6 della citata legge n. 62;

Considerato che il posto anzidetto assegnato alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Cagliari non risulta a tutt'oggi utilizzato in quanto, a seguito della rinuncia al diritto di priorità nella nomina da parte del primo vincitore del concorso di misure elettriche, prof. Mario De Rossi, a favore del secondo e terzo ternato, ed a seguito della nomina del secondo vincitore, prof. Luigi Amati, presso l'Università di Venezia, il terzo vincitore del concorso stesso, prof. Brini, chiamato a coprire detto posto presso la Università di Cagliari e ivi nominato con decreto ministeriale 28 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 62, foglio n. 75, ha rinunciato alla nomina, per cui, con decreto ministeriale 10 marzo 1971, è stato annullato a tutti gli effetti il decreto ministeriale 28 febbraio 1971;

Vista la deliberazione adottata dalla facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna per l'assegnazione di nuovi posti di professore di ruolo, corredata del parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1969, n. 229, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto già assegnato alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Cagliari per l'insegnamento di misure elettriche, è trasferito, per il normale incremento dell'organico, alla facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna, a norma dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 48. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **924**.

Modificazioni allo statuto della libera Università « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 48 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in pronto soccorso e terapia d'urgenza.

Scuola di specializzazione in pronto soccorso e terapia d'urgenza

Art. 49. — La scuola di specializzazione in pronto soccorso e terapia d'urgenza ha lo scopo di offrire la possibilità ai laureati in medicina e chirurgia della migliore conoscenza di tutti i problemi tecnici e scientifici inerenti al pronto soccorso e alla terapia d'urgenza;

in modo che, attraverso seri e concreti insegnamenti, si giunga a una piena qualificazione e responsabilizzazione di coloro che saranno impiegati nei reparti di pronto soccorso.

La scuola conferisce un diploma di specializzazione in pronto soccorso e terapia d'urgenza.

Art. 50. — Alla scuola di specializzazione in pronto soccorso e terapia d'urgenza vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero totale degli iscritti è di sessanta (20 per anno di corso).

Art. 51. — La scuola ha la durata di un triennio.

Art. 52. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono i seguenti ripartiti nei suoi tre anni di corso:

1° *Anno*:

1) Patologia medica e terapia (I corso);
2) Semeiotica speciale di pronto soccorso (radiologia, elettrocardiografia, ecografia, laboratorio d'urgenza) I corso;
3) Rianimazione (I corso);
4) Traumatologia (I corso);
5) Tossicologia;
6) Chirurgia plastica corrente;
7) Otorinolaringoiatria;
8) Tecnica trasfusionale ed emoimmunologia;
9) Anatomia chirurgica e operativa.

2° *Anno*:

1) Patologia medica e terapia (II corso);
2) Semeiotica speciale di pronto soccorso (II corso);
3) Rianimazione (II corso);
4) Traumatologia (II corso);
5) Clinica chirurgica e tecnica operatoria (I corso);
6) Malattie infettive;
7) Neurologia e psichiatria;
8) Pediatria.

3° *Anno*:

1) Clinica chirurgica e tecnica operatoria (II corso);
2) Cardiologia;
3) Ostetricia e ginecologia;
4) Anestesia;
5) Chirurgia della mano;
6) Medicina legale;
7) Oculistica;
8) Psicologia.

Gli insegnamenti suddetti sono conferiti di anno in anno per incarico del rettore su proposta del consiglio della scuola, previa approvazione da parte del comitato tecnico della facoltà di medicina e chirurgia (o del consiglio della facoltà).

Data la varietà delle specialità che concorrono a formare il medico di pronto soccorso e terapia d'urgenza, l'insegnamento propedeutico della anatomia, patologia e fisiologia, relativo ad ogni specialità, sarà oggetto di trattazione da parte dei docenti dei singoli insegnamenti sopra elencati.

Art. 53. — Per ogni anno di corso è obbligatoria la frequenza alle lezioni secondo le modalità stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 54. — Il consiglio della scuola ha facoltà di proporre abbreviazioni di corso per quegli iscritti che presentino titoli di riconosciuto valore nel campo del pronto soccorso e della terapia d'urgenza.

Coloro che usufruiscono della suddetta agevolazione devono comunque sostenere tutti gli esami di profitto e quello di diploma.

Art. 55. — Gli esami di profitto si svolgono per gruppi di materie alla fine di ogni anno.

L'esame di diploma consta di una discussione sopra una dissertazione originale scritta stabilita dalla commissione esaminatrice che potrà richiedere eventualmente lo svolgimento di prove pratiche.

Art. 56. — Gli organi della scuola sono:

1) il direttore;
2) il consiglio.

Il direttore della scuola viene nominato di anno in anno dal rettore su designazione del comitato tecnico della facoltà di medicina e chirurgia (o dal consiglio della facoltà) e può essere confermato.

Il consiglio della scuola è composto dal direttore che lo presiede e dai docenti incaricati degli insegnamenti previsti all'art. 52.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 30. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 925.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Chieti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 48. — All'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Chirurgia d'urgenza;
Chirurgia del cuore e dei grossi vasi;
Chirurgia geriatrica;
Chirurgia pediatrica;
Medicina sociale;
Chirurgia toracica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 31. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1972, n. **926**.

Autorizzazione alla emissione di alcune serie di francobolli commemorativi e celebrativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare - parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli commemorativi di Don Lorenzo Perosi nel 1° centenario della nascita, di una serie di francobolli commemorativi di Don Orione nel 1° centenario della nascita, di una serie di francobolli commemorativi di Leon Battista Alberti nel 5° centenario della morte e di una serie di francobolli celebrativi di Venezia e del suo patrimonio artistico-culturale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di:

a) una serie di francobolli commemorativi di Don Lorenzo Perosi nel 1° centenario della nascita;

b) una serie di francobolli commemorativi di Don Orione nel 1° centenario della nascita;

c) una serie di francobolli commemorativi di Leon Battista Alberti nel 5° centenario della morte;

d) una serie di francobolli celebrativi di Venezia e del suo patrimonio artistico-culturale.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — GIOIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 32. — VALENTINI

DECRETO-LEGGE 22 gennaio 1973, n. **2**.

Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre provvidenze a favore delle popolazioni di comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

(*Sospensione dei termini*)

Nei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni, mareggiate, smottamenti e frane, verificatisi nel dicembre 1972 e nel gennaio 1973 che saranno indicati con decreti del Presidente della Repubblica da emanare su proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che sono scaduti o che scadono nei comuni anzidetti durante il periodo da determinarsi a norma del successivo art. 4, con esclusione dei termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.

E' parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni anzidetti, emessi

prima della decorrenza dei periodi di sospensione dei termini fissata dai decreti del Presidente della Repubblica di cui al primo comma, nonchè il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici, e il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di zone lacuali, fluviali e marittime, siti nei comuni medesimi e dei contributi consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo da determinarsi a norma del successivo art. 4.

Nei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei comuni anzidetti, la vendita dei beni pignorati non potrà essere disposta e se disposta, sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

Art. 2.

E' parimenti sospeso il corso dei termini previsti dal primo comma del precedente art. 1, relativamente ad obbligazioni da adempiere o diritti da esercitare in altri comuni, in favore delle persone che provino di non avere potuto osservare i termini stessi per essersi trovati nei comuni colpiti di cui al primo comma del precedente art. 1, nel perido degli eventi calamitosi.

Art. 3.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al Bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, residenti o domiciliati nei comuni di cui all'articolo precedente, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica possono avere luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

Art. 4.

Nei decreti previsti dall'art. 1 sarà indicata, in relazione alla situazione determinatasi nelle diverse località per effetto degli eventi calamitosi di cui al primo comma dello stesso art. 1, la durata del periodo di sospensione dei termini, che non potrà essere protratta oltre 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

(*Interventi di pronto soccorso*)

Per provvedere alle necessità urgenti, a seguito delle calamità naturali di cui all'art. 1, verificatesi nel territorio delle regioni Sicilia e Calabria, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, quale risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973, quanto a lire 3.000 milioni sul capitolo n. 5876 e quanto a lire 3.000 milioni sul capitolo n. 5875.

A valere sulla somma di L. 3.000 milioni iscritta nel capitolo n. 5876 è concesso all'Ente acquedotti siciliani un contributo straordinario di L. 200 milioni per gli interventi urgenti di sua competenza.

Agli interventi da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvedono per la Sicilia il provveditorato regionale alle opere pubbliche e per la Calabria l'Ente regione ai sensi dell'art. 13, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in base alle norme del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, entro i limiti delle somme che saranno assegnate dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone sinistrate di cui al presente decreto da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973, per essere assegnata alla medesima Azienda nazionale autonoma delle strade.

Ai fini del presente articolo, i capi compartimento della viabilità dell'ANAS sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera *e*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione dei lavori con il sistema dell'economia.

Art. 7

E' autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973, per provvedere, a totale carico dello Stato, nel territorio delle regioni Sicilia e Calabria al ripristino, con i provvedimenti tecnicamente indispensabili, delle opere a difesa marittima degli abitati, distrutte o danneggiate, nonchè di ogni altra opera nell'ambito del demanio marittimo, comprese quelle relative alle escavazioni.

Art. 8.

E' autorizzata la spesa di L. 8.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973 per provvedere, in conseguenza delle calamità di cui al precedente art. 1, verificatesi nelle regioni Sicilia e Calabria alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione.

Il ripristino delle opere da realizzare può essere effettuato in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche o alle esigenze della tecnica moderna.

Art. 9.

Alla concessione dei contributi ai sensi dell'articolo precedente nel territorio della Sicilia provvede il provveditorato regionale alle opere pubbliche avente sede in Palermo e, nel territorio della Calabria, l'Ente regione ai sensi dell'art. 13, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1972, n. 8.

Art. 10.

I contributi previsti dal precedente art. 8 per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:

a) nella misura del 90 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani ed accessori;

b) nella misura dell'80 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;

c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano distrutte o perdute, provvede l'ufficio tecnico erariale.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non può superare la somma di lire 5 milioni per ciascuna unità immobiliare.

Il limite indicato nel precedente comma non si applica per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

Art. 11.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente, corredate dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate in esenzione bollo ai competenti uffici del genio civile, entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il computo metrico estimativo di cui al precedente comma potrà anche essere presentato successivamente alla domanda e comunque non oltre il 31 dicembre 1973.

Ai proprietari che ne facciano richiesta possono essere corrisposte anticipazioni pari al 50 per cento del contributo dello Stato.

La residua parte del contributo sarà corrisposta solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile.

Art. 12.

I lavori da eseguire in base al presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 13.

(*Provvidenze per i lavoratori*)

Nei comuni indicati a norma del precedente art. 1 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15, 15-*ter*, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6.

Ai fini del presente decreto:

a) la sospensione di cui al primo comma dell'art. 18 del citato decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferita alle rate di febbraio ed aprile 1973 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso art. 18 avverrà con la rata di dicembre 1973;

b) l'esonero di cui all'art. 19 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende limitato alle rate di febbraio ed aprile 1973 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 20 del medesimo decreto-legge si intende sostituito con quello del 15 giugno 1973;

c) l'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato;

d) le rendite di cui all'art. 15-*ter* del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate dallo Stato, con il sistema della gestione per conto.

Art. 14.

Agli operai ed apprendisti delle aziende industriali ed artigiane dei comuni indicati a norma del precedente art. 1, sospesi o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza delle alluvioni del dicembre 1972 e gennaio 1973, è corrisposta, per il periodo di effettiva sospensione o riduzione dell'attività in conseguenza della calamità e non oltre il 31 dicembre 1973, una indennità, non cumulabile con l'integrazione salariale, pari all'80 % della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestate compreso tra le ore 0 ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 ore settimanali.

Agli impiegati delle aziende industriali ed artigiane dei comuni indicati a norma dell'art. 1, è corrisposto, per lo stesso periodo, una indennità ragguagliabile a giornata, pari all'80 % della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione e comunque non eccedente le 200.000 lire mensili.

Dalle provvidenze di cui al presente articolo sono esclusi i dirigenti.

Al pagamento dell'indennità ai dipendenti delle aziende industriali ed artigiane provvede la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria con gli stanziamenti di cui all'art. 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Le domande intese a conseguire le prestazioni dovranno essere presentate dalle aziende alla Cassa predetta entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ovvero entro quindici giorni dalla data delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro che siano posteriori alla data anzidetta.

Art. 15.

L'indennità di cui al secondo comma dell'articolo precedente è corrisposta entro gli stessi limiti e con le stesse modalità anche ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali ed agricole dei comuni di cui allo stesso articolo, sospesi dal lavoro in dipendenza delle calamità.

Al pagamento dell'indennità spettante ai lavoratori dipendenti dalle aziende agricole provvede la Cassa per la integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, istituita con legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 16.

L'onere derivante dalle provvidenze di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15 è assunto a totale carico dello

Stato nel limite di spesa di lire 5 miliardi, salvo conguaglio sulla base della documentazione esibita dalle gestioni previdenziali interessate.

La somma predetta sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1973.

Art. 17

(*Provvidenze per l'agricoltura*)

Per far fronte alle esigenze di pronto intervento di cui all'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 364, derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi in Calabria e in Sicilia nel dicembre 1972 e nel gennaio 1973, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è incrementata per l'anno 1973 di lire 30.000 milioni.

La somma di L. 30.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere versata all'apposito conto corrente denominato « Fondo di solidarietà nazionale » aperto presso la Tesoreria centrale.

Art. 18.

(*Contributi alle imprese*)

Alle piccole e medie imprese industriali, nonchè alle imprese commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi del dicembre 1972 e del gennaio 1973 aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc. nei comuni indicati a norma del precedente art. 1 è corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 300.000.

Il contributo di cui al comma precedente è corrisposto su domanda delle imprese interessate, vistate dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competente per territorio.

Qualora l'impresa non sia iscritta nei relativi albi, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovrà procedere ad accertamenti di fatto.

Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 100 milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga delle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 750.000.000 per l'anno finanziario 1973 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 19.

Le imprese industriali, commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo e tutte le altre categorie di beneficiari previsti dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi presi in considerazione dal presente decreto-legge aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc. nei comuni indicati a norma dell'art. 1 sono ammesse ai benefici previsti dalle disposizioni richiamate negli articoli 22, 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7. Tali benefici saranno concessi tenendo conto del costo attuale per la riattivazione o ricostruzione degli impianti o attrezzature danneggiati o distrutti purchè nei limiti della capacità produttiva o economica preesistente agli eventi calamitosi verificatisi.

Le scadenze indicate nell'art. 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1973, 1974 e 1975.

Art. 20.

In sostituzione delle provvidenze previste dall'art. 19 a favore delle imprese ivi indicate, potrà essere concesso, con decreto del prefetto, un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 20 % dell'ammontare della spesa determinata dalla commissione di cui al successivo articolo 21. La misura del contributo in conto capitale sarà determinata con lo stesso criterio indicato nel primo comma del precedente art. 19 per i benefici in esso previsti.

Tale contributo sarà corrisposto dal prefetto in base allo stato di avanzamento lavori accertato dall'ufficio tecnico erariale.

I fondi per il pagamento del contributo saranno somministrati alle prefetture con le modalità stabilite al quarto comma dell'art. 18.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno finanziario 1973 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

Art. 21.

Le provvidenze previste dai precedenti articoli 19 e 20 sono concesse nella misura che sarà determinata dalla commissione di cui al comma seguente tenendo conto dei criteri indicati negli articoli stessi.

In ogni provincia, nei territori di cui all'art. 1, è costituita una commissione composta dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o da un suo delegato, da un rappresentante della Regione e dei comuni interessati, dal direttore dell'ufficio cio provinciale dell'UPICA, da tre esperti nominati dal prefetto, su designazione delle categorie degli industriali, dei commercianti e degli artigiani.

I rappresentanti dei comuni interessati partecipano solo alle deliberazioni relative alle questioni concernenti i propri comuni.

La commissione, nominata dal prefetto, è presieduta dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Ai fini della concessione delle provvidenze previste dagli articoli 18, 19 e 20, le imprese devono presentare domanda in carta libera entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 22.

Per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, di cui al precedente art. 19 saranno utilizzati il fondo di garanzia istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Medio credito centrale) con l'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che è integrato di lire 250 milioni, nonchè il fondo centrale di garanzia esistente presso la cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, che è integrato di lire 200 milioni.

Le somme di cui al precedente comma saranno rispettivamente iscritte per lire 250 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1973, e per lire 200 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1973.

Per il concorso statale nel pagamento degli interessi saranno utilizzati il fondo istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Medio credito centrale) con l'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che è integrato di lire 500 milioni, nonchè il fondo per il concorso statale per il pagamento degli interessi esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che è integrato di lire 250 milioni.

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Art. 23.

(Interventi assistenziali e a favore dei comuni e delle province)

E' autorizzata la spesa di lire 12.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1973, per provvedere ai seguenti immediati interventi:

a) interventi assistenziali per esigenze di carattere straordinario . . .	L. 6.000 milioni
b) assistenza in natura	» 1.000 »
c) contributi e sovvenzioni a favore dei comuni e delle province per eventi eccezionali. Erogazioni per provvidenze contingenti	» 5.000 »

Art. 24.

(Contributi all'A.A.I.)

E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973, per la concessione di un contributo straordinario per l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) a fronte delle spese sostenute per la gestione, il funzionamento e per l'erogazione di pronto intervento alle popolazioni delle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'art. 1.

Art. 25.

(Contributi ai capi famiglia per perdita vestiario, biancheria o suppellettili varie)

Ai capi famiglia colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1 che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili o suppellettili dell'abitazione e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per il periodo di imposta 1972 per un imponibile superiore a lire 1.500.000, può essere corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 500 mila.

Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973.

Il contributo è corrisposto su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 30 giugno 1973, con l'indicazione della entità e del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili, delle suppellettili perduti, nonchè della posizione, per il periodo di imposta 1972, agli effetti della imposta complementare.

Il prefetto della provincia, sentito il sindaco, determina il contributo. Il contributo è corrisposto dalla prefettura sui fondi che saranno ad essa somministrati con ordine di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime dell'importo massimo di lire 100 milioni che il Ministero dell'interno è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Art. 26.

La sospensione dei termini di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto ha efficacia anche ai fini degli adempimenti tributari i cui termini siano scaduti o scadano nel periodo indicato dallo stesso art. 1.

Restano tuttavia esclusi dalla sospensione i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi previsti dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, nonchè quelli stabiliti per gli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 27.

Per la generalità dei contribuenti dei comuni indicati a norma dell'art. 1 del presente decreto è concessa la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1973 dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonchè dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposta sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società, dell'imposta comunale sull'industria, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli in-

crementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nell'ipotesi di versamento diretto in tesoreria, nonchè di tutte le addizionali ai predetti tributi. Per i tributi soppressi dal 1° gennaio 1973 la sospensione della riscossione riguarda le somme non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei predetti comuni, anche aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, purchè la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei comuni indicati a norma dell'art. 1 del presente decreto concorra almeno nella misura del 70 % alla formazione del reddito mobiliare netto complessivo del soggetto d'imposta.

Sono escluse dalla sospensione l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, l'imposta complementare iscritta a carico dei datori di lavoro per i redditi di categoria C/2 relativi ad anni anteriori al 1973, nonchè l'imposta sul valore aggiunto.

Art. 28.

Nei comuni indicati a norma dell'art. 1 del presente decreto è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini che siano venuti a scadere nel periodo dal 28 dicembre 1972 al 4 febbraio 1973, sempre che la presentazione dell'atto per la registrazione avvenga entro i venti giorni successivi a quest'ultima data.

Art. 29.

Indipendentemente dall'applicazione dell'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede per l'anno 1973, a richiesta dell'interessato, lo sgravio della imposta sul reddito dominicale dei terreni e relativa sovraimposta, nonchè dell'imposta sul reddito agrario.

Art. 30.

I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, nonchè delle relative sovraimposte e addizionali nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi, di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il competente ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o d'iniziativa, provvederà ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

Art. 31.

Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per la imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente art. 27, gli uffici delle imposte dirette, sulla base delle dichiarazioni da presentare nell'anno 1974, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta corrispondente alla predetta dichiarazione.

In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale è fatto obbligo ai comuni suddetti di rivedere, entro il 31 dicembre 1973, la posizione fiscale dei contribuenti al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte dei tributi locali diretti, relativamente all'anno 1973.

Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare.

Art. 32.

La riscossione delle imposte e tasse, nonchè delle sovrimposte ed addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti, sarà effettuata a partire dalla scadenza di agosto 1973 in 18 rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316 e 18 maggio 1967, n. 388.

Art. 33.

Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni sinistrati indicati a norma dell'art. 1 del presente decreto, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dalla imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dalla imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e della imposta sulle società.

Sono esenti da ogni altro tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalità dalle popolazioni predette.

Art. 34.

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonchè dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni.

E' fatto salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 6 gennaio 1973 a titolo gratuito o oneroso, per atto tra vivi o *mortis causa*, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto o è stato demolito per effetto degli eventi calamitosi.

In caso di distruzione o demolizione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in mi-

sura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecarie e catastali, nonchè da ogni altra tassa o diritto, le eredità e i legati devoluti nelle successioni dei deceduti nel periodo 28 dicembre 1972-5 gennaio 1973 o successivamente a causa degli eventi calamitosi.

Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente articolo occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'Amministrazione dei lavori pubblici o enti da essa delegati. Gli uffici pubblici tenuti al rilascio della documentazione necessaria ad ottenere i benefici di cui al presente decreto debbono rilasciare le certificazioni richieste gratuitamente quando il richiedente dimostri con certificato di residenza di essere residente nei comuni indicati a norma dell'art. 1 del presente decreto o di aver sopportato danni in conseguenza degli eventi calamitosi in quei comuni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili istituita con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

Art. 35.
(Integrazione bilanci provinciali e comunali per minori entrate)

Per l'anno 1973 sono attribuite dalle intendenze di finanza ai comuni indicati a norma dell'art. 1 ed alle province nel cui territorio essi sono compresi somme sostitutive pari all'ammontare delle minori entrate derivanti da sgravi di tributi disposti per detto anno in applicazione del presente decreto.

L'attribuzione delle somme di cui al comma precedente, relativamente alle minori entrate derivanti da sgravi di tributi locali diretti, è disposta sulla base delle deliberazioni consiliari di cui all'art. 31, approvate dal competente organo di controllo.

Per il pagamento delle somme di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973.

Per l'anno 1974 le entrate sostitutive degli enti di cui al primo comma e delle relative aziende di cura, soggiorno o turismo e camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, previste dagli articoli 3, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, sono commisurate alle entrate riscosse nell'anno 1972.

Per il triennio 1975-1977 le entrate sostitutive di cui al primo comma sono commisurate alle entrate riscosse nell'anno 1972, maggiorate, ogni anno, del 7,50% per i comuni e le province e del 5% per le aziende di soggiorno, cura o turismo e per le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Art. 36.
(Interventi delle ferrovie dello Stato)

E' concessa una sovvenzione straordinaria di lire 2.000 milioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per provvedere al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'art. 1 del presente decreto-legge, anche con le eventuali modifiche necessarie per prevenire danni del genere.

Art. 37.
(Disposizioni finanziarie)

All'onere di lire 79.550 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto-legge si provvede a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel bilancio dello Stato ed in quelli dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 38.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — GONELLA — VALSECCHI — GULLOTTI — NATALI — FERRI — COPPO — TAVIANI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 66 — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1972.

Ripartizione degli utili della lotteria di « Agnano », svoltasi a Napoli il 9 aprile 1972.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge del 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961 e modificata con successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964, 12 marzo 1966, 28 settembre 1968, 13 marzo 1969, 19 novembre 1969, 11 luglio 1970, 18 novembre 1970, 11 ottobre 1971 e 28 aprile 1972;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Gli utili della lotteria di Agnano, svoltasi a Napoli il 9 aprile 1972, sono devoluti per il 37,09897 per cento ai seguenti enti, secondo le quote a fianco di ciascuno di essi indicate:

	%
1. Napoli — Ente Comunale di Assistenza	9,44397
2. Roma — Ente « Premi Roma per le Arti »	5,66638
3. Roma — Ente Femminile di Assistenza	0,62959
4. Roma — Unione Giovani Laureati Italiani U.G.L.I.	0,62959
5. Roma — Associazione Nazionale Bersaglieri Presidenza Nazionale	0,62959
6. Roma — Coro Polifonico Romano	0,62959
7. Roma — Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare	0,62959
8. Amaseno (Frosinone) — Scuola Materna Statale	0,15739
9. Fontechiari (Frosinone) — Asilo Infantile « In Memoria dei Caduti di Guerra »	0,15739
10. San Vito Romano (Roma) — Associazione Sportiva « Sanvitese »	0,14165
11. Bolsena (Viterbo) — Associazione Pro Loco	0,15739
12. Amaseno (Frosinone) — Associazione Combattenti e Reduci	0,12591
13 Roma, frazione Ostia Lido — Associazione Pro Loco	0,15739
14. Roma — Ente Comunale di Assistenza	9,44397
15. Renon (Bolzano), frazione Costalovara — Soggiorno Alpino dell'Associazione Nazionali Alpini	8,49958

Con successivo analogo decreto sarà provveduto alla devoluzione del rimanente 62,90103 per cento.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — TAVIANI — VALSECCHI — RUMOR — MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1973
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 47

(534)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1972.

Nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1933 n. 30 sull ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 215, che modifica gli articoli 5 e 6 della sopracitata legge 5 gennaio 1933, n. 30;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Fanno parte del consiglio di amministrazione della Azienda di Stato per le foreste demaniali per il quadriennio 1972-1975:

il direttore generale per l'economia montana e per le foreste;

l'ispettore generale del Corpo forestale dello Stato dott. Giuseppe Melocchi;

l'ispettore generale del Corpo forestale dello Stato dott. Astolfo Puggelli;

il direttore generale del demanio prof. Ugo Calderoni, designato dal Ministro per le finanze;

l'ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato dott. Mario Calamita, designato dal Ministro per il tesoro;

il sostituto avvocato generale dello Stato avv. Vito Cavalli, designato dall'Avvocatura generale dello Stato;

l'ispettore generale dott. ing. Vitaliano Iacobucci, designato dal Ministro per i lavori pubblici;

il prof. dott. Bruno Anzalone;

il prof. dott. Alessandro De Philippis;

il prof. ing. Generoso Patrone.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1972

LEONE

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1972
Registro n. 2 Az. di Stato for. dem., foglio n. 211

(62)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1972.

Conferma di un consigliere di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, modificato dalla legge di ratifica 2 dicembre 1952, numero 1848, e successive modifiche;

Vista la legge 5 maggio 1961, n. 414;

Vista la legge 22 luglio 1971, n. 583;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

Il dott. ing. Robert Giovanni, direttore centrale di 1ª classe dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è confermato a decorrere dal 1° gennaio 1973 consigliere di amministrazione dell'azienda stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1972

LEONE

BOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1972
Registro n. 58 bilancio Trasporti, foglio n. 272

(295)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.

Modifica della composizione e proroga del termine dei lavori del comitato di controllo di cui all'art. 8 del contratto con l'ente E.U.R. per l'acquisto di aree prescelte per la nuova sede dei servizi centrali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale del 26 aprile 1965 di costituzione del comitato di controllo di cui all'art. 8 del contratto con l'ente E.U.R. di acquisto delle aree prescelte per la nuova sede dei servizi centrali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti interministeriali del 2 febbraio 1966, del 10 gennaio 1967, del 15 febbraio 1968, del 21 gennaio 1969, del 5 luglio 1969, del 26 gennaio 1970 e del 27 gennaio 1971;

Ravvisata la necessità di prorogare ulteriormente il termine dei lavori del comitato di controllo al 31 dicembre 1972 e di rivederne la composizione in conseguenza del decesso del membro ing. Ernesto Lensi e dell'assunzione della reggenza dell'ispettorato generale delle telecomunicazioni da parte del dott. Michele Principe;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato di controllo di cui all'art. 8 del contratto con l'ente E.U.R. per l'acquisto di aree prescelte per la nuova sede dei servizi centrali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è composto come segue:

Presidente:

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Membri:

Ponsiglione dott. Aurelio, direttore generale P.T.;

Testa prof. avv. Virgilio, commissario dell'ente E.U.R. esperto in urbanistica;

Di Gioia prof. ing. Vincenzo, presidente della VI sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Principe dott. Michele, direttore A.S.S.T. e reggente dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni;

Borgia dott. ing. Mario, direttore centrale P.T.;

Caputo dott. Pietro, direttore centrale P.T.;

Deni ing. Giuseppe, ispettore generale P.T. direttore dei lavori;

Fisichella dott. ing. Luigi, direttore di divisione P.T.

Art. 2.

Il termine dei lavori del comitato di controllo di cui all'art. 1 è prorogato al 31 dicembre 1972.

Art. 3.

L'onere presuntivo di L. 250.000 per il gettone di presenza da corrispondersi, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai componenti del comitato di cui all'art. 1, farà carico, per il corrente esercizio finanziario, al capitolo 191/1 del bilancio dell'Amministrazione p.t.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1972
Registro n. 35 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 357

(68)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella provincia di Mantova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lombardia;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei sottoelencati eventi verificatisi nella provincia di Mantova, ai fini della concessione dei compensi integrativi per le pomacee destinate alla distillazione, di cui all'art. 13 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Mantova: grandinate dei giorni 7, 8, 11, 20 maggio; 30 giugno; 2, 4, 5, 7, 25, 30 luglio e 29 agosto 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(13331)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1972.

Determinazione dei contributi da corrispondere al Consorzio per la zona industriale apuana per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, che contiene norme per la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi a favore del Consorzio per la zona industriale apuana;

Vista la legge 21 luglio 1950, n. 818;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 435;
Vista la deliberazione dell'assemblea di detto consorzio in data 8 novembre 1971 relativa alle proposte di cui al citato art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernente l'applicazione dei contributi a carico degli enti consorziati e del contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale apuana per l'anno 1972;

Esaminato il bilancio di previsione del consorzio per l'anno 1972 deliberato dalla predetta assemblea, nella stessa riunione dell'8 novembre 1971;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo a carico degli enti partecipanti al Consorzio per la zona industriale apuana per l'esercizio 1972 è stabilito in lire 0,65 % per ogni 100 lire di tributi riscossi nell'esercizio 1970 dalla camera di commercio di Massa Carrara, dall'amministrazione provinciale di Massa Carrara e dai comuni di Massa e di Carrara, e in lire 0,60 per ogni 100 lire di tributi riscossi durante il predetto esercizio dagli altri enti consorziati.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente sarà iscritto nella parte passiva dei bilanci della provincia di Massa Carrara, dei comuni di Massa, Carrara, Montignoso, Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Saravezza, Pietrasanta, Stazzema e Forte dei Marmi, Casola, Camaiore, Bagnone, Licciana e della camera di commercio di Massa Carrara relativi all'esercizio 1972.

Art. 3.

Il contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale apuana per l'anno 1972 è stabilito in complessive lire 6.000.000.

L'assemblea del consorzio provvederà a ripartire tra le imprese stesse il detto contingente in proporzione al reddito, in ciascuna accertato o accertabile, per l'applicazione dell'imposta camerale.

Roma, addì 10 novembre 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

p. *Il Ministro per le finanze*
LIMA

(13392)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 21 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: PAPA

(13390)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1973.

Approvazione dei modelli per la dichiarazione mensile o trimestrale da presentarsi nell'anno 1973 ai fini della liquidazione e del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto;

Visti gli articoli 27 e 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati gli annessi modelli, concernenti la dichiarazione mensile o trimestrale da presentarsi nell'anno 1973 ai fini della liquidazione e del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Modulario
F Tassa 392

Mod. I.V.A. - 5

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO I.V.A.

di ....

DICHIARAZIONE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

(D. P. R. 28 OTTOBRE 1972, N. 633)

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO
▲ PARTITA I.V.A.
CODICE FISCALE

Mese di 1973 (1)

oppure

Trimestre 1973 (2)

DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE *oppure* COGNOME E NOME		
VIA E NUMERO CIVICO	LOCALITÀ	C.A.P.
ATTIVITÀ ESERCITATA		

AVVERTENZE

(1) La dichiarazione è **mensile** per i contribuenti che nell'anno 1972 hanno realizzato un volume d'affari, determinato a norma dell'art. 81 del D.P.R. 26-10-1972, n. 633, superiore a lire 80 milioni, e deve essere presentata entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione stessa si riferisce (art. 27, primo comma).

(2) La dichiarazione è **trimestrale** per i contribuenti che nell'anno 1972 hanno realizzato un volume d'affari, determinato a norma dell'art. 81 del D.P.R. 26-10-1972, n. 633, superiore a lire 21 milioni ma non a lire 80 milioni, e deve essere presentata entro il mese successivo al trimestre cui la dichiarazione stessa si riferisce (art. 31, ultimo comma).

La dichiarazione è, **altresì, trimestrale** per i contribuenti (forfetari) che nell'anno 1972 hanno realizzato un volume d'affari, determinato a norma dell'art. 81 del D.P.R. 26-10-1972, n. 633, superiore a 5 milioni ma non a 21 milioni di lire, e devè essere presentata entro il mese successivo al trimestre cui la dichiarazione stessa si riferisce (art. 31, primo comma, n. 4).

- -

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

UFFICIO I.V.A. DI .... PARTITA N. ....

DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE *oppure* COGNOME E NOME ....

....

Il presente talloncino serve di ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione I.V.A. relativa al mese .... trimestre .... 1973 e di quietanza del tributo versato per l'importo sottoindicato.

TIMBRO A CALENDARIO

IL CASSIERE

DATA	N. PROGR.	IMPORTO VERSATO	N. MACCH.

SEZIONE I RISERVATA AI CONTRIBUENTI CHE NELL'ANNO 1972 HANNO REALIZZATO UN VOLUME DI AFFARI, determinato a norma dell'art. 81 del D.P.R. 26-10-1972, n. 633, SUPERIORE A LIRE 21 MILIONI

QUADRO 1 - CALCOLO DELL' I.V.A. DOVUTA

A Importo dell IVA relativa alle operazioni registrate nel mese o nel trimestre		+
B Importo dell'IVA ammessa in detrazione, risultante dalle fatture e dalle *bollette d'importazione registrate nel mese o nel trimestre* (art. 19) .	+	
C Importo dell'IGE ammessa in detrazione a norma dell'art. 77 (per le operazioni dipendenti da rapporti in corso al 31-12-1972) . . .	+	
D Credito risultante dalla lettera G della precedente dichiarazione . .	+	
E Totale (B + C + D)	–	–
F IVA dovuta (A-E, se A è maggiore di E)		–
G Differenza a credito (E-A, se E è maggiore di A)		–

QUADRO 2 - CALCOLO DELLE IMPOSTE AMMESSE IN DETRAZIONE

H 1/12 o 1/4 dell'importo dell'IGE relativa agli investimenti e alle scorte	+	
I 1/12 o 1/4 dell'importo dell'imposta di fabbricazione sui filati . .	+	
L Credito risultante dalla lettera O della precedente dichiarazione . .	+	
M Totale (H + I + L)	–	+
N Importo delle imposte di cui alla lettera M, da detrarre nel limite del 60% dell'importo di cui alla lettera F		–
O Differenza a credito (M-N)		–

SEZIONE II RISERVATA AI CONTRIBUENTI (FORFETARI) CHE NELL'ANNO 1972 HANNO REALIZZATO UN VOLUME DI AFFARI, determinato a norma dell'art. 81 del D.P.R. 26-10-1972, n. 633, SUPERIORE A 5 MILIONI MA NON A 21 MILIONI DI LIRE

PARTITA I.V.A.

QUADRO 1 - CALCOLO DELL'I.V.A. DOVUTA

A	Importo dell'IVA relativa alle operazioni registrate nel trimestre . .		+
B	Importo dell'IVA detraibile in via forfetaria (pari alla metà dell'importo di cui alla lettera A) (art. 33, primo comma, n. 2)	+	
C	Importo dell'IGE ammessa in detrazione a norma dell'art. 77 (per le operazioni dipendenti da rapporti in corso al 31-12-1972) . . .	+	
D	Credito risultante dalla lettera G della precedente dichiarazione . .	+	
E	Totale (B + C + D)		−
F	IVA dovuta (A-E, se A è maggiore di E)		−
G	Differenza a credito (E-A, se E è maggiore di A)		−

QUADRO 2 - CALCOLO DELLE IMPOSTE AMMESSE IN DETRAZIONE

H	1/4 dell'importo dell'IGE relativa agli investimenti e alle scorte . .	+	
I	1/4 dell'importo dell'imposta di fabbricazione sui filati	+	
L	Credito risultante dalla lettera O della precedente dichiarazione . .	+	
M	Totale (H + I + L)		+
N	Importo delle imposte di cui alla lettera M, da detrarre nel limite del 50% dell'importo di cui alla lettera F		−
O	Differenza a credito (M-N)		−

segue **SEZIONE II**

QUADRO 3 - DEBITO O CREDITO D' IMPOSTA DEL TRIMESTRE

P	IVA dovuta (lettera F)	.... +
Q	IGE e imposta di fabbricazione detraibili (lettera N)	.... —
R	IVA da versare (P-Q)	.... -
	oppure	
S	Credito d'imposta (lettera G)	....

QUADRO 4

Ammontare dei corrispettivi non riscossi	....

AVVERTENZA

I contribuenti che iniziano l'attività nel corso del 1973, se prevedono di realizzare in tale anno un volume di affari, determinato a norma dell'art. 20 del D.P.R. 26-10-1972, n. 633, superiore a 5 milioni ma non a 21 milioni di lire, possono beneficiare immediatamente del regime forfetario previsto dall'art. 33 a condizione, però, che abbiano presentato la dichiarazione di inizio di attività di cui al-l'art. 35, primo comma, e che tale dichiarazione contenga le prescritte indicazioni. In tal caso sono ammessi a presentare la dichiarazione trimestrale forfetaria.

DATA ____________________ FIRMA ____________________

segue **SEZIONE I**

QUADRO 3 - DEBITO O CREDITO D' IMPOSTA DEL MESE O DEL TRIMESTRE

P	IVA dovuta (lettera F)	+
Q	IGE e imposta di fabbricazione detraibili (lettera N)	−
R	IVA da versare (P-Q).	=
	oppure	
S	Credito d'imposta (lettera G)	

AVVERTENZA

I contribuenti che iniziano l'attività nel corso del 1973, sono tenuti a presentare la dichiarazione mensile o trimestrale a seconda che prevedano di realizzare in tale anno, rispettivamente, un volume di affari, determinato a norma dell'art. 20 del D.P.R. 26-10-1972, n. 633, superiore a 80 milioni di lire oppure superiore a 21 milioni ma non a 80 milioni di lire.

LA PRESENTE DICHIARAZIONE È REDATTA IN CONFORMITÀ DELLE DISPOSIZIONI RECATE DAL D.P.R. 26-10-1972, N. 633, E CONTIENE TUTTI GLI ELEMENTI DI CALCOLO DESUNTI DAI REGISTRI CONTABILI DI CUI AGLI ARTT. 23, 24 e 25, PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DA VERSARE O DELL'ECCEDENZA ACCREDITABILE.

IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA LIQUIDATA IN COMPLESSIVE LIRE ______ VIENE EFFETTUATO CONTESTUALMENTE IN CONTANTI ovvero CON ______
(ESTREMI DELL'ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE O DEI TITOLI DI CREDITO BANCARI O POSTALI A COPERTURA GARANTITA).

DATA ______ FIRMA ______

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO -

DATA	N. PROGR.	IMPORTO VERSATO	N. MACCH.

AVVERTENZE

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale (art. 37, primo comma).

La dichiarazione va presentata all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto competente per territorio, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta e può anche essere spedita all'ufficio a mezzo di lettera raccomandata e, in questo caso, si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sulla dichiarazione. La prova della presentazione della dichiarazione - che dai protocolli, registri ed atti dell'ufficio non risulti pervenuta - non può essere data che mediante la ricevuta dell'ufficio o la ricevuta della raccomandata (art. 37, secondo, terzo e quarto comma).

L'imposta che risulta dovuta all'Erario sulle dichiarazioni mensili o trimestrali (lettera R) deve essere versata **contemporaneamente** alla presentazione della relativa dichiarazione (art. 27, secondo comma).

Il versamento può essere effettuato, oltre che in contanti presso l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, mediante assegni circolari non trasferibili intestati al predetto ufficio, mediante altri titoli di credito bancari o postali a copertura garantita, ovvero mediante buoni d'imposta. Se la dichiarazione è spedita a mezzo posta, il versamento deve essere eseguito esclusivamente mediante assegni circolari o postali non trasferibili (art. 38, primo comma).

ALL'UFFICIO
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
DI

____

PARTITA I.V.A.

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E DELLE II. II. SUGLI AFFARI

ALLEGATO ALLA 1ª DICHIARAZIONE I.V.A.

(ART. 81, 1° COMMA, D. P. R. 26 OTTOBRE 1972, n. 633)

IL SOTTOSCRITTO [01] .... COGNOME .... [02] .... NOME

NATO A [03] .... COMUNE .... [04] .... PROVINCIA (sigla)

IL [05] GIORNO / MESE / ANNO / .... SESSO [06] MASCHILE - FEMMINILE (CANCELLARE LA VOCE CHE NON INTERESSA)

RESIDENTE A [07] .... COMUNE .... [08] .... PROVINCIA (sigla)

IN [09] .... VIA, PIAZZA, ECC. ... NUMERO CIVICO .... C.A.P. [10] ....

TITOLARE DELL'OMONIMA DITTA INDIVIDUALE

OVVERO, NELLA QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DEL [11] .... DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELL'ENTE SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE O ALTRA ORGANIZZAZIONE .... SIGLA [12] ....

AVENTE LA FORMA GIURIDICA MEGLIO SPECIFICATA NEL SUCCESSIVO QUADRO 1,

CON SEDE A [13] .... COMUNE .... [14] .... PROVINCIA (sigla)

IN [15] .... VIA, PIAZZA, ECC. ... NUMERO CIVICO .... C.A.P. [16] ....

DICHIARA, AI SENSI DELL'ART. 81, 1° COMMA DEL D.P.R. 26-10-1972 n. 633:

TIPO E OGGETTO DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA
(DA SPECIFICARE ANCHE NEL QUADRO 2)

....
(INDICARE CON TERMINI PIÙ APPROPRIATI IL TIPO E L'OGGETTO DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA DALLA DITTA INDIVIDUALE O DALL'ENTE, SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE

....
O ALTRA ORGANIZZAZIONE)

QUADRO 1 - FORMA GIURIDICA DELL'ENTE, SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE O ALTRA ORGANIZZAZIONE

(BARRARE COSÌ [X] IL QUADRATINO DELLA VOCE CHE INTERESSA)

17 ☐ SOCIETÀ NON ISCRITTE (semplici, irregolari o di fatto);
18 ☐ SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO;
19 ☐ SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE;
20 ☐ SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI;
21 ☐ SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA;
22 ☐ SOCIETÀ PER AZIONI;
23 ☐ SOCIETÀ COOPERATIVE E LORO CONSORZI ISCRITTI NEI REGISTRI PREFETTIZI O NELLO SCHEDARIO GEN. DELLA COOPERAZIONE;
24 ☐ ALTRE SOCIETÀ COOPERATIVE;
25 ☐ MUTUE ASSICURATRICI;
26 ☐ CONSORZI DI BONIFICA;
27 ☐ CONSORZI CON PERSONALITÀ GIURIDICA;
28 ☐ CONSORZI SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA;
29 ☐ ALTRI ENTI ED ISTITUTI CON PERSONALITÀ GIURIDICA;
30 ☐ ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE;
31 ☐ FONDAZIONI;
32 ☐ OPERE PIE E SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO;
33 ☐ SOCIETÀ DI ARMAMENTO;
34 ☐ ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI,
35 ☐ ALTRE ORGANIZZAZIONI DI PERSONE O DI BENI SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA ESCLUSE LE COMUNIONI;
36 ☐ SOCIETÀ, ORGANIZZAZIONI ED ENTI COSTITUITI ALL'ESTERO CON SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE O OGGETTO PRINCIPALE DELL'IMPRESA IN ITALIA
37 ☐ SOCIETÀ, ORGANIZZAZIONI ED ENTI COSTITUITI ALL'ESTERO CON STABILI ORGANIZZAZIONI IN ITALIA COMPRESI QUELLI CHE HANNO FILIALI, SUCCURSALI, AGENZIE, DEPOSITI OD UFFICI ANCHE SE NON CONSIDERATI STABILI ORGANIZZAZIONI;
38 ☐ ENTI PUBBLICI ECONOMICI;
39 ☐ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI;
40 ☐ CASSE MUTUE E FONDI DI PREVIDENZA, ASSISTENZA, PENSIONI E SIMILI CON O SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA;
41 ☐ ENTI OSPEDALIERI;
42 ☐ ENTI ED ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE;
43 ☐ AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO O TURISMO;
44 ☐ AZIENDE REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E LORO CONSORZI.

QUADRO 2 - TIPO ED OGGETTO DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA IN VIA PRINCIPALE

(BARRARE COSÌ ☒ IL QUADRATINO DELLA VOCE CHE INTERESSA)

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

☐ **1.01** Agricoltura
☐ **1.02** Zootecnia
☐ **1.03** Foreste
☐ **1.04** Caccia e cattura di animali
☐ **1.05** Pesca
☐ **1.06** Attività connesse con l'agricoltura

INDUSTRIE ESTRATTIVE

☐ **2.01** Estrazione di minerali metalliferi
☐ **2.02** Estrazione di minerali non metalliferi

INDUSTRIE MANIFATTURIERE (E ARTIGIANATO)

☐ **3.01** Industrie alimentari e affini
☐ **3.02** » del tabacco
☐ **3.03** » tessili
☐ **3.04** » del vestiario, abbigliamento, arredamento e affini
☐ **3.05** » delle calzature
☐ **3.06** » delle pelli e del cuoio (esclusa l'industria delle calzature)
☐ **3.07** » del legno (esclusa l'ind. del mobilio)
☐ **3.08** » del mobilio e dell'arredamento in legno
☐ **3.09** » metallurgiche
☐ **3.10** » meccaniche (esclusa l'industria della costruzione di mezzi di trasporto)
☐ **3.11** » della costruzione di mezzi di trasporto e lavorazioni affini
☐ **3.12** » della lavorazione dei minerali non metalliferi (esclusa l'industria dei derivati del petrolio e del carbone)
☐ **3.13** » chimiche e dei derivati del petrolio e del carbone
☐ **3.14** » della gomma
☐ **3.15** » per la produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
☐ **3.16** » della carta, della trasformazione della carta e del cartone e della cartotecnica
☐ **3.17** » poligrafiche, editoriali e affini
☐ **3.18** » foto-fono-cinematografiche
☐ **3.19** » dei prodotti delle materie plastiche
☐ **3.20** » manifatturiere varie

☐ **4.01** Industrie delle costruzioni
☐ **4.02** Industrie dell'installazione di impianti

☐ **5.01** Produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica; produzione e distribuzione di vapore e di acqua calda
☐ **5.02** Produzione e distribuzione di gas
☐ **5.03** Raccolta e distribuzione di acqua

COMMERCIO

☐ **6.01** Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e tessili, di animali vivi e di semiprodotti di origine vegetale e animale
☐ **6.11** » » di prodotti alimentari e di bevande
☐ **6.21** » » di combustibili, di minerali, di metalli e di prodotti chimici
☐ **6.31** » » di legname, di materiali da costruzione e di articoli di installazione
☐ **6.41** » » di macchine, materiali (per l'industria, il commercio ecc.) e veicoli
☐ **6.51** » » di mobili di qualsiasi tipo, di elettrodomestici e di articoli per la casa
☐ **6.61** » » di tessuti, articoli di abbigliam. e arredamento; calzature ed articoli in cuoio
☐ **6.71** » » di prod. farmaceutici, di art. sanitari e da profumeria
☐ **6.81** » » di apparecchi ottici e fotografici, di apparecchi di precisione, di pietre preziose e di altri prodotti non alimentari, non altrove classificati
☐ **6.91** » » di materiali vari da recupero
☐ **6.02** Commercio al minuto di generi alimentari, bevande
☐ **6.12** » » di tessuti ed articoli di abbigliamento
☐ **6.22** » » di articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa
☐ **6.32** » » di autoveicoli, motoveicoli e natanti
☐ **6.42** » » distributori di carburanti e lubrificanti
☐ **6.52** » » di prodotti farmaceutici e apparecchi sanitari
☐ **6.62** » » di vernici, cosmetici, saponi e detersivi
☐ **6.72** » » di mobili, macchine e forniture per ufficio; librerie, giornali e riviste
☐ **6.82** » » di articoli vari — Grandi magazzini
☐ **6.03** Commercio ambulante di generi alimentari
☐ **6.13** Commercio ambulante di generi non alimentari
☐ **6.04** Intermediari del commercio, imprese immobiliari, agenzie di mediazione, magazzini deposito e magazzini frigorifero, per conto terzi
☐ **6.05** Noleggio di beni mobili (escluso le macchine agricole)
☐ **6.06** Esercizi alberghieri ed extralberghieri; ristoranti, bar ed esercizi simili

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

☐ **7.01** Trasporti terrestri urbani
☐ **7.11** » terrestri extraurbani
☐ **7.02** » lacuali e fluviali
☐ **7.12** » marittimi
☐ **7.03** » aerei interni
☐ **7.13** » aerei internazionali
☐ **7.04** Attività complementari ai trasporti
☐ **7.05** Servizi ausiliari dei trasporti
☐ **7.06** Comunicazioni

☐ **8.01** Credito - Imprese bancarie
☐ **8.11** Credito - Istituti speciali di credito e istituzioni finanziarie
☐ **8.02** Assicurazione
☐ **8.03** Imprese finanziarie di controllo e gestioni esattoriali

SERVIZI

☐ **9.01** Servizi per l'igiene e la pulizia
☐ **9.02** Servizi dello spettacolo e ricreativi
☐ **9.03** Servizi sanitari
☐ **9.04** Servizi per l'istruz. e la formaz. profess. e culturale
☐ **9.05** Servizi legali, commerciali, tecnici e artistici
☐ **9.06** Servizi vari, non altrove classificati

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

☐ **9.21** Professori, insegnanti e assimilati
☐ **9.22** Scrittori, giornalisti; pittori, scultori, e assimilati
☐ **9.23** Registi, musicisti, attori, artisti e assimilati
☐ **9.24** Atleti, allenatori e assimilati
☐ **9.25** Medici chirurghi, dentisti e farmacisti
☐ **9.26** Ostetriche, infermieri e assimilati
☐ **9.27** Avvocati e procuratori legali
☐ **9.28** Notai
☐ **9.29** Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati
☐ **9.30** Fisici, chimici e assimilati
☐ **9.31** Ingegneri e architetti
☐ **9.32** Geometri, periti industriali e assimilati
☐ **9.33** Matematici, statistici, economisti e assimilati
☐ **9.34** Commercialisti, consulenti del lavoro e fiscali e assimilati
☐ **9.35** Rappresentanti di commercio, agenti di borsa e assimilati
☐ **9.36** Altre professioni

DICHIARA, ALTRESÌ, CHE LA SUDDETTA ATTIVITÀ VIENE ESERCITATA NELLE UNITÀ LOCALI INDICATE NEL SUCCESSIVO QUADRO 3 E CHE I RELATIVI LIBRI, REGISTRI, SCRITTURE E DOCUMENTI SONO TENUTI E CONSERVATI NEI LUOGHI INDICATI A FIANCO DI CIASCUNA UNITÀ LOCALE.

QUADRO 3 - LUOGHI IN CUI VIENE ESERCITATA L'ATTIVITÀ

LEGENDA DEL TIPO DI UNITÀ			
	A — SEDE PRINCIPALE	D — MAGAZZINO	G — NEGOZIO
	B — FILIALE	E — STABILIMENTO	H — DEPOSITO
	C — SUCCURSALE	F — UFFICIO	I — ALTRE

N O T A : Riportare nella colonna 1 la lettera corrispondente al tipo di unità presso la quale viene esercitata l'attività e nella colonna 2 la lettera corrispondente al tipo di unità presso la quale sono tenuti e conservati i libri, registri, ecc.

	1					2
	Tipo di unità in cui si esercita l'attività	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA, PIAZZA, ECC....	NUM. CIVICO	Tipo di unità in cui sono conservati i registri
45						
45						
45						
45						
45						

46	ALTRI LUOGHI NEI QUALI SONO EVENTUALMENTE TENUTI E CONSERVATI I LIBRI, REGISTRI, ECC.

QUALORA LO SPAZIO NON SIA SUFFICIENTE, COMPILARE E ALLEGARE UN QUADRO ANALOGO E BARRARE IL SEGUENTE QUADRATINO 47 ☐

DATA .... FIRMA ....

(Carta colore verde chiare)

Modulario
F Tasse 393

Mod. I.V.A. - 5 bis

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO I.V.A.

di ....

DICHIARAZIONE
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

REGIME SPECIALE PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA
(D. P. R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633)

SPAZIO RIESRVATO ALL'UFFICIO
▲ PARTITA I.V.A.
CODICE FISCALE

Mese di 1973 (1)

oppure

Trimestre 1973 (2)

DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE oppure COGNOME E NOME		
VIA E NUMERO CIVICO	LOCALITÀ	C.A.P.
ATTIVITÀ ESERCITATA		

AVVERTENZE

(1) La dichiarazione è **mensile** per i contribuenti che nell'anno 1972 hanno realizzato un volume di affari, determinato a norma dell'art. 81 del D.P.R. 26-10-1972, n. 633, superiore a lire 80 milioni, e *deve essere presentata entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione stessa si riferisce* (art. 27, primo comma).

(2) La dichiarazione è **trimestrale** per i contribuenti che nell'anno 1972 hanno realizzato un volume di affari, determinato a norma dell'art. 81 del D.P.R. 26-10-1972, n. 633, superiore a lire 21 milioni ma non a lire 80 milioni, e deve essere presentata entro il mese successivo al trimestre cui la dichiarazione stessa si riferisce (art. 31, ultimo comma).
I contribuenti che iniziano l'attività nel corso del 1973, sono tenuti a presentare la dichiarazione mensile o trimestrale, entro i termini sopra indicati, a seconda che prevedano di realizzare in tale anno, rispettivamente, un volume di affari, determinato a norma dell'art. 20 del D.P.R. 26-10-1972, n. 633, superiore a lire 80 milioni oppure superiore a lire 21 milioni ma non a lire 80 milioni (art. 35, ultimo comma).

- -

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

UFFICIO I.V.A. DI .... PARTITA N. ....

DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE oppure COGNOME E NOME ....

....

Il presente talloncino serve di ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione I.V.A. relativa al mese .... trimestre .... 1973 e di quietanza del tributo versato per l'importo sottoindicato.

TIMBRO
A
CALENDARIO

IL CASSIERE

....

DATA	N. PROGR.	IMPORTO VERSATO	N. MACCH.

SEZIONE I PRODUTTORI AGRICOLI O PESCATORI, COMPRESE LE COOPERATIVE TRA ESSI COSTITUITE E RELATIVI CONSORZI, CHE ESERCITANO ESCLUSIVAMENTE UNA ATTIVITA' AGRICOLA O ITTICA

QUADRO 1 - CALCOLO DELL'I.V.A.

A Importo dell'IVA relativa alle cessioni di prodotti agricoli ed ittici registrate nel mese o nel trimestre		▲ +
B Importo dell'IVA detraibile in via forfetaria (pari all'importo indicato alla lettera A)	▲ +	
C Importo dell'IGE ammessa in detrazione a norma dell'art. 77 (per le operazioni dipendenti da rapporti in corso al 31-12-1972) . . .	▲ +	
D Credito risultante dalla lettera F della precedente dichiarazione . .	+	
E Totale (B + C + D)	–	–
F Differenza a credito (se E è maggiore di A)		▲ –

N. B. La dichiarazione dell'IGE relativa a beni d'investimento e scorte, detraibile ai sensi degli artt. 82 e 83, deve essere presentata entro il 31-12-1973. Ai fini del rimborso, l'importo complessivo dell'IGE detraibile va riportato nella dichiarazione annuale relativa al 1974.

SEZIONE II PRODUTTORI AGRICOLI O PESCATORI, COMPRESE LE COOPERATIVE TRA ESSI COSTITUITE E RELATIVI CONSORZI, CHE OLTRE ALLE CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI O ITTICI EFFETTUANO ANCHE ALTRE OPERAZIONI IMPONIBILI

QUADRO 1 - CALCOLO DELL' I.V.A. DOVUTA

A	Importo dell'IVA relativa alle cessioni di prodotti agricoli ed ittici registrate nel mese o nel trimestre		▲ ..... +
B	Importo dell'IVA relativa alle operazioni diverse da quelle di cui alla lettera A registrate nel mese o nel trimestre		▲ ..... +
C	Totale (A + B)	–	..... +
D	Importo dell'IVA detraibile, in relazione alle cessioni di cui alla lettera A (pari all'importo indicato alla lettera A)	▲ ..... +	
E	Importo dell'IVA detraibile in relazione alle operazioni di cui alla lettera B, pari al .....% dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni registrate nel mese o nel trimestre (1)	▲ ..... +	
F	Importo dell'IGE ammessa in detrazione a norma dell'art. 77 (per le operazioni dipendenti da rapporti in corso al 31-12-1972)	▲ ..... +	
G	Credito risultante dalla lettera L della precedente dichiarazione	..... +	
H	Totale (D + E + F + G)	–	..... –
I	IVA dovuta (C-H, se C è maggiore di H)		▲ ..... –
L	Differenza a credito (H-C, se H è maggiore di C)		▲ ..... –

(1) La percentuale va determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni di cui alla lettera B registrate nel mese o trimestre e l'ammontare complessivo delle operazioni di cui alla lettera A e B registrate nello stesso periodo.

QUADRO 2 - CALCOLO DELLE IMPOSTE AMMESSE IN DETRAZIONE

M	1/12 o 1/4 dell'importo dell'IGE relativa agli investimenti e alle scorte	▲ ..... +	
N	1/12 o 1/4 dell'importo dell'imposta di fabbricazione sui filati	▲ ..... +	
O	Credito risultante dalla lettera R della precedente dichiarazione	..... +	
P	Totale (M + N + O)	–	..... +
Q	Importo delle imposte di cui alla lettera P, da detrarre nel limite del 50% dell'importo di cui alla lettera I		▲ ..... –
R	Differenza a credito (P-Q)		▲ ..... –

QUADRO 3 - DEBITO O CREDITO D'IMPOSTA DEL MESE O DEL TRIMESTRE

S	IVA dovuta (lettera I)		..... +
T	IGE e imposta di fabbricazione detraibili (lettera Q)		..... –
U	IVA da versare (S-T) oppure		..... –
V	Credito d'imposta (lettera L)		.....

La presente dichiarazione è redatta in conformità delle disposizioni recate dal D.P.R. 26-10-1972, n. 633, e contiene tutti gli elementi di calcolo, desunti dai registri contabili di cui agli artt. 23, 24 e 25, per la determinazione dell'imposta da versare o dell'eccedenza accreditabile.

Il versamento dell'imposta liquidata in complessive lire ..... viene effettuato contestualmente in contanti ovvero con .....
(estremi dell'assegno circolare non trasferibile o dei titoli di credito bancari o postali a copertura garantita)

DATA .....   FIRMA .....

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	DATA	N. PROGR.	IMPORTO VERSATO	N. MACCH

AVVERTENZE

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal contribuente o da un suo **rappresentante legale o negoziale** (art. 37, primo comma).

La dichiarazione va presentata all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto **competente per territorio. Il quale, anche se non richiesto,** deve rilasciare ricevuta e può anche essere spedita all'ufficio a mezzo di lettera raccomandata e, in questo caso, si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sulla dichiarazione. La prova della presentazione della dichiarazione - che dai protocolli, registri ed atti dell'ufficio non risulti pervenuta - non può essere data che mediante la ricevuta dell'ufficio o la ricevuta della raccomandata (art. 37, secondo, terzo e quarto comma).

L'imposta che risulta dovuta all'Erario sulle dichiarazioni mensili o trimestrali (lettera **U**) deve essere versata **contemporaneamente** alla presentazione della relativa dichiarazione (art. 27, secondo comma).

Il versamento può essere effettuato, oltre che in contanti presso l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, mediante assegni circolari non trasferibili intestati al predetto ufficio, mediante altri titoli di credito bancari o postali a copertura garantita, ovvero mediante buoni d'imposta. Se la dichiarazione è spedita a mezzo posta, il versamento deve essere eseguito esclusivamente mediante assegni circolari o postali non trasferibili (art. 38, primo comma).

ALL'UFFICIO
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
DI

....

(Carta colore verde chiaro)

PARTITA I.V.A.

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E DELLE II. II. SUGLI AFFARI

ALLEGATO ALLA 1ª DICHIARAZIONE I.V.A.

(ART. 81, 1° COMMA, D. P. R. 26 OTTOBRE 1972, n. 633)

IL SOTTOSCRITTO 01 .... COGNOME .... 02 .... NOME

NATO A 03 .... COMUNE .... 04 .... PROVINCIA (sigla)

IL 05 .... GIORNO / MESE / ANNO / .... SESSO 06 MASCHILE - FEMMINILE (CANCELLARE LA VOCE CHE NON INTERESSA)

RESIDENTE A 07 .... COMUNE .... 08 .... PROVINCIA (sigla)

IN 09 .... VIA, PIAZZA, ECC. . . . . NUMERO CIVICO .... C.A.P. 10 ....

TITOLARE DELL'OMONIMA DITTA INDIVIDUALE;

OVVERO, NELLA QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DEL 11 .... DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELL'ENTE, SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE O

.... ALTRA ORGANIZZAZIONE .... SIGLA 12 ....

AVENTE LA FORMA GIURIDICA MEGLIO SPECIFICATA NEL SUCCESSIVO QUADRO 1,

CON SEDE A 13 .... COMUNE .... 14 .... PROVINCIA (sigla)

IN 15 .... VIA, PIAZZA, ECC. . . . . NUMERO CIVICO .... C.A.P. 16 ....

DICHIARA, AI SENSI DELL'ART. 81, 1° COMMA, DEL D.P.R. 26-10-1972 n. 633;

TIPO E OGGETTO DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA
(DA SPECIFICARE ANCHE NEL QUADRO 2)

....
(INDICARE CON TERMINI PIÙ APPROPRIATI IL TIPO E L'OGGETTO DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA DALLA DITTA INDIVIDUALE O DALL'ENTE, SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE

....
O ALTRA ORGANIZZAZIONE)

QUADRO 1 - FORMA GIURIDICA DELL'ENTE, SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE O ALTRA ORGANIZZAZIONE

(BARRARE COSÌ [X] IL QUADRATINO DELLA VOCE CHE INTERESSA)

17 ☐ SOCIETÀ NON ISCRITTE (semplici, irregolari o di fatto);
18 ☐ SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO;
19 ☐ SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE;
20 ☐ SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI;
21 ☐ SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA;
22 ☐ SOCIETÀ PER AZIONI;
23 ☐ SOCIETÀ COOPERATIVE E LORO CONSORZI ISCRITTI NEI REGISTRI PREFETTIZI O NELLO SCHEDARIO GEN. DELLA COOPERAZIONE;
24 ☐ ALTRE SOCIETÀ COOPERATIVE;
25 ☐ MUTUE ASSICURATRICI;
26 ☐ CONSORZI DI BONIFICA;
27 ☐ CONSORZI CON PERSONALITÀ GIURIDICA;
28 ☐ CONSORZI SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA;
29 ☐ ALTRI ENTI ED ISTITUTI CON PERSONALITÀ GIURIDICA;
30 ☐ ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE;
31 ☐ FONDAZIONI;
32 ☐ OPERE PIE E SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO;
33 ☐ SOCIETÀ DI ARMAMENTO;
34 ☐ ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI;
35 ☐ ALTRE ORGANIZZAZIONI DI PERSONE O DI BENI SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA ESCLUSE LE COMUNIONI;
36 ☐ SOCIETÀ, ORGANIZZAZIONI ED ENTI COSTITUITI ALL'ESTERO CON SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE O OGGETTO PRINCIPALE DELL'IMPRESA IN ITALIA;
37 ☐ SOCIETÀ, ORGANIZZAZIONI ED ENTI COSTITUITI ALL'ESTERO CON STABILI ORGANIZZAZIONI IN ITALIA COMPRESI QUELLI CHE HANNO FILIALI, SUCCURSALI, AGENZIE, DEPOSITI OD UFFICI ANCHE SE NON CONSIDERATI STABILI ORGANIZZAZIONI;
38 ☐ ENTI PUBBLICI ECONOMICI;
39 ☐ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI;
40 ☐ CASSE MUTUE E FONDI DI PREVIDENZA, ASSISTENZA, PENSIONI E SIMILI CON O SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA;
41 ☐ ENTI OSPEDALIERI;
42 ☐ ENTI ED ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE;
43 ☐ AZIENDE AUTONOME DI CURA SOGGIORNO O TURISMO;
44 ☐ AZIENDE REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E LORO CONSORZI.

QUADRO 2 - TIPO ED OGGETTO DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA IN VIA PRINCIPALE

(BARRARE COSÌ [X] IL QUADRATINO DELLA VOCE CHE INTERESSA)

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

- ☐ 1.01 Agricoltura
- ☐ 1.02 Zootecnia
- ☐ 1.03 Foreste
- ☐ 1.04 Caccia e cattura di animali
- ☐ 1.05 Pesca
- ☐ 1.06 Attività connesse con l'agricoltura

INDUSTRIE ESTRATTIVE

- ☐ 2.01 Estrazione di minerali metalliferi
- ☐ 2.02 Estrazione di minerali non metalliferi

INDUSTRIE MANIFATTURIERE (E ARTIGIANATO)

- ☐ 3.01 Industrie alimentari e affini
- ☐ 3.02 » del tabacco
- ☐ 3.03 » tessili
- ☐ 3.04 » del vestiario, abbigliamento, arredamento e affini
- ☐ 3.05 » delle calzature
- ☐ 3.06 » delle pelli e del cuoio (esclusa l'industria delle calzature)
- ☐ 3.07 » del legno (esclusa l'ind. del mobilio)
- ☐ 3.08 » del mobilio e dell'arredamento in legno
- ☐ 3.09 » metallurgiche
- ☐ 3.10 » meccaniche (esclusa l'industria della costruzione di mezzi di trasporto)
- ☐ 3.11 » della costruzione di mezzi di trasporto e lavorazioni affini
- ☐ 3.12 » della lavorazione dei minerali non metalliferi (esclusa l'industria dei derivati del petrolio e del carbone)
- ☐ 3.13 » chimiche e dei derivati del petrolio e del carbone
- ☐ 3.14 » della gomma
- ☐ 3.15 » per la produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- ☐ 3.16 » della carta, della trasformazione della carta e del cartone e della cartotecnica
- ☐ 3.17 » poligrafiche, editoriali e affini
- ☐ 3.18 » foto-fono-cinematografiche
- ☐ 3.19 » dei prodotti delle materie plastiche
- ☐ 3.20 » manifatturiere varie

- ☐ 4.01 Industrie delle costruzioni
- ☐ 4.02 Industrie dell'installazione di impianti

- ☐ 5.01 Produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica; produzione e distribuzione di vapore e di acqua calda
- ☐ 5.02 Produzione e distribuzione di gas
- ☐ 5.03 Raccolta e distribuzione di acqua

COMMERCIO

- ☐ 6.01 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e tessili, di animali vivi e di semiprodotti di origine vegetale e animale
- ☐ 6.11 » » di prodotti alimentari e di bevande
- ☐ 6.21 » » di combustibili, di minerali, di metalli e di prodotti chimici
- ☐ 6.31 » » di legname, di materiali da costruzione e di articoli di installazione
- ☐ 6.41 » » di macchine, materiali (per l'industria, il commercio ecc.) e veicoli
- ☐ 6.51 » » di mobili di qualsiasi tipo, di elettrodomestici e di articoli per la casa
- ☐ 6.61 » » di tessuti, articoli di abbigliam. e arredamento; calzature ed articoli in cuoio
- ☐ 6.71 » » di prod. farmaceutici, di art. sanitari e da profumeria
- ☐ 6.81 » » di apparecchi ottici e fotografici, di apparecchi di precisione, di pietre preziose e di altri prodotti non alimentari, non altrove classificati
- ☐ 6.91 » » di materiali vari da recupero
- ☐ 6.02 Commercio al minuto di generi alimentari, bevande
- ☐ 6.12 » » di tessuti ed articoli di abbigliamento
- ☐ 6.22 » » di articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa
- ☐ 6.32 » » di autoveicoli, motoveicoli e natanti
- ☐ 6.42 » » distributori di carburanti e lubrificanti
- ☐ 6.52 » » di prodotti farmaceutici e apparecchi sanitari
- ☐ 6.62 » » di vernici, cosmetici, saponi e detersivi
- ☐ 6.72 » » di mobili, macchine e forniture per ufficio; librerie, giornali e riviste
- ☐ 6.82 » » di articoli vari — Grandi magazzini
- ☐ 6.03 Commercio ambulante di generi alimentari
- ☐ 6.13 Commercio ambulante di generi non alimentari
- ☐ 6.04 Intermediari del commercio, imprese immobiliari, agenzie di mediazione, magazzini deposito e magazzini frigoriferi, per conto terzi
- ☐ 6.05 Noleggio di beni mobili (escluse le macchine agricole)
- ☐ 6.06 Esercizi alberghieri ed extralberghieri; ristoranti, bar ed esercizi simili

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

- ☐ 7.01 Trasporti terrestri urbani
- ☐ 7.11 » terrestri extraurbani
- ☐ 7.02 » lacuali e fluviali
- ☐ 7.12 » marittimi
- ☐ 7.03 » aerei interni
- ☐ 7.13 » aerei internazionali
- ☐ 7.04 Attività complementari ai trasporti
- ☐ 7.05 Servizi ausiliari dei trasporti
- ☐ 7.06 Comunicazioni

- ☐ 8.01 Credito - Imprese bancarie
- ☐ 8.11 Credito - Istituti speciali di credito e istituzioni finanziarie
- ☐ 8.02 Assicurazione
- ☐ 8.03 Imprese finanziarie di controllo e gestioni esattoriali

SERVIZI

- ☐ 9.01 Servizi per l'igiene e la pulizia
- ☐ 9.02 Servizi dello spettacolo e ricreativi
- ☐ 9.03 Servizi sanitari
- ☐ 9.04 Servizi per l'istruz. e la formaz. profess. e culturale
- ☐ 9.05 Servizi legali, commerciali, tecnici e artistici
- ☐ 9.06 Servizi vari, non altrove classificati

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

- ☐ 9.21 Professori, insegnanti e assimilati
- ☐ 9.22 Scrittori, giornalisti, pittori, scultori, e assimilati
- ☐ 9.23 Registi, musicisti, attori, artisti e assimilati
- ☐ 9.24 Atleti, allenatori e assimilati
- ☐ 9.25 Medici chirurghi, dentisti e farmacisti
- ☐ 9.26 Ostetriche, infermieri e assimilati
- ☐ 9.27 Avvocati e procuratori legali
- ☐ 9.28 Notai
- ☐ 9.29 Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati
- ☐ 9.30 Fisici, chimici e assimilati
- ☐ 9.31 Ingegneri e architetti
- ☐ 9.32 Geometri, periti industriali e assimilati
- ☐ 9.33 Matematici, statistici, economisti e assimilati
- ☐ 9.34 Commercialisti, consulenti del lavoro e fiscali e assimilati
- ☐ 9.35 Rappresentanti di commercio, agenti di borsa e assimilati
- ☐ 9.36 Altre professioni

DICHIARA, ALTRESÌ, CHE LA SUDDETTA ATTIVITÀ VIENE ESERCITATA NELLE UNITÀ LOCALI INDICATE NEL SUCCESSIVO QUADRO 3 E CHE I RELATIVI LIBRI, REGISTRI, SCRITTURE E DOCUMENTI SONO TENUTI E CONSERVATI NEI LUOGHI INDICATI A FIANCO DI CIASCUNA UNITÀ LOCALE.

QUADRO 3 - LUOGHI IN CUI VIENE ESERCITATA L'ATTIVITÀ

LEGENDA DEL TIPO DI UNITÀ			
	A — SEDE PRINCIPALE	D — MAGAZZINO	G — NEGOZIO
	B — FILIALE.	E — STABILIMENTO	H — DEPOSITO
	C — SUCCURSALE	F — UFFICIO	I — ALTRE

N O T A: Riportare nella colonna 1 la lettera corrispondente al tipo di unità presso la quale viene esercitata l'attività e nella colonna 2 la lettera corrispondente al tipo di unità presso la quale sono tenuti e conservati i libri, registri, ecc.

	1					2
	Tipo di unità in cui si esercita l'attività	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA, PIAZZA, ECC...	NUM CIVICO	Tipo di unità in cui sono conservati i registri
45						
45						
45						
45						
45						

46 ALTRI LUOGHI NEI QUALI SONO EVENTUALMENTE TENUTI E CONSERVATI I LIBRI, REGISTRI, ECC.

....

QUALORA LO SPAZIO NON SIA SUFFICIENTE, COMPILARE E ALLEGARE UN QUADRO ANALOGO E BARRARE IL SEGUENTE QUADRATINO 47 ☐

DATA .... FIRMA ....

(597)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VII Exposudhotel - Salone internazionale delle attrezzature alberghiere, turistiche e di pubblico esercizio per il Mezzogiorno e l'oltremare », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VII Exposudhotel - Salone internazionale delle attrezzature alberghiere, turistiche e di pubblico esercizio per il Mezzogiorno e l'oltremare », che avrà luogo a Napoli dal 27 gennaio al 4 febbraio 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(757)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1973.

Rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro al portatore per il periodo 1° gennaio - 28 febbraio 1973.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1972, n. 824, che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sarà approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1973, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1973, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame delle assemblee legislative;

Visto l'art. 26, ultimo comma, del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1973, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale n. 91291 in data 11 gennaio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 in data 15 gennaio 1973, recante norme per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio 1973 al 28 febbraio 1973 e che prevede, tra l'altro, che l'emissione dei buoni medesimi, con scadenza a dodici mesi, abbia luogo in un sol giorno di ciascun mese;

Considerato che, per ragioni tecniche, possono insorgere casi per cui conviene consentire ai portatori di buoni di realizzare, con lieve anticipo, i buoni medesimi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1973 e fino al 28 febbraio 1973 è eccezionalmente autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro al portatore nei casi in cui la data fissata per l'emissione mensile dei buoni non coincida con quella dei buoni in scadenza nel mese stesso.

Il rimborso anticipato può essere chiesto alle sezioni di Tesoreria dal portatore dei buoni dal giorno 21 - o se festivo o di sabato dal precedente giorno feriale - dei mesi in cui si verificano i casi suddetti.

Art. 2.

I buoni ordinari del Tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso sarà provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione, che saranno conteggiati in base ai rispettivi saggi di emissione con l'osservanza delle norme stabilite, per il computo e l'arrotondamento degli interessi dei buoni, dall'art. 548 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato.

I buoni come sopra rimborsati saranno prodotti in apposite contabilità mensili alle quali verranno allegate le quietanze di entrata emesse per il recupero degli interessi, con imputazione al capo X, cap. 2368 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1973.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 19 gennaio 1973.

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1973
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 176

(812)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « V Sivel - Salone nazionale dei vini e dei liquori », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V Sivel - Salone nazionale dei vini e dei liquori », che avrà luogo a Napoli dal 27 gennaio al 4 febbraio 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(758)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1973:

Pentangelo Lucio, notaio residente nel comune di Besana in Brianza, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Seregno, stesso distretto.

De Marchi Paolo, notaio residente nel comune di Legnano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Cortese Giovan Giuseppe, notaio residente nel comune di Lamezia Terme, è trasferito nel comune di Milano.

Barenghi Sergio, notaio residente nel comune di Legnano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

(630)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di anestesiologia e rianimazione presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di anestesiologia e rianimazione, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(538)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1972, registro n. 71 Pubblica istruzione, foglio n. 273, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dai signori Pagliara Adriano e Ladiana Raffaele avverso il provvedimento di assunzione di quattro censori di disciplina nel convitto annesso all'I.T.A. « Mondelli » di Massafra.

(17)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sul riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Moscato di Siracusa » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sentito il parere del competente comitato regionale dell'agricoltura, ha espresso — ai sensi della lettera *b)* dell'art. 18 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica — parere favorevole per il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Moscato di Siracusa » proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione del vino « Moscato di Siracusa »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Moscato di Siracusa » è riservata al vino bianco che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Moscato di Siracusa » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Moscato bianco, localmente denominato a volte Moscato giallo o Moscatello giallo.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino di cui all'art. 1 comprende l'intero territorio del comune di Siracusa.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Moscato di Siracusa » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono particolarmente idonei i terreni pliocenici e calcareo-siliceo-argillosi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura ed è ammessa l'irrigazione.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Moscato di Siracusa » è stabilita in 75 q.li per ettaro di coltura specializzata.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro di coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio del comune di Siracusa.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Moscato di Siracusa » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 15, ottenibile anche a mezzo di un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie.

Art. 6.

Il vino « Moscato di Siracusa » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo oro vecchio con eventuali riflessi ambracei;
odore: delicato caratteristico;

sapore: dolce, vellutato, gradevole;
gradazione alcoolica complessiva minima: 16,5 di cui almeno 14 svolta ed un minimo da svolgere di 2,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « superiore », extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che faccino riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 20 % il totale delle viti esistenti e non concorrano alla produzione del vino « Moscato di Siracusa ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati, non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(79)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 14

Corso dei cambi del 19 gennaio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	587,15	587,15	587,30	587,15	—	587,15	587,19	587,15	587,15	587,05
Dollaro canadese .	587,40	587,40	587,20	587,40	—	587,40	587,40	587,40	587,40	587,15
Franco svizzero	156,245	156,245	156,35	156,245	—	156,20	156,25	156.245	156,24	156,16
Corona danese . .	85,075	85,075	85,15	85,075	—	85,08	85,09	85,075	85,07	85,09
Corona norvegese . .	88.565	88,565	88,56	88,565	—	88,55	88,57	88,565	88,56	88,56
Corona svedese . .	123,68	123,68	123,70	123,68	—	123,68	123,70	123,68	123,68	123,67
Fiorino olandese .	181,92	181,92	181,95	181,92	—	181,90	181,935	181,92	181,92	181,91
Franco belga .	13,2675	13,2675	13,27	13,2675	—	13,25	13,268	13,2675	13,26	13,27
Franco francese	115,385	115,385	115,43	115,385	—	115,40	115,39	115,385	115,38	115,39
Lira sterlina . .	1381,70	1381,70	1381,75	1381,70	—	1381,60	1381,86	1381,70	1381,70	1382,10
Marco germanico .	182,75	182,75	182,80	182,75	—	182,75	182,77	182,75	182,75	182,78
Scellino austriaco . .	25,31	25,31	25,31	25,31	—	25,30	25,31	25,31	25,31	25,31
Escudo portoghese .	21,90	21,90	21,91	21,90	—	21,90	21,90	21,90	21,90	21,90
P seta spagnola . .	9,252	9,252	9,25	9,2520	—	9,25	9,2511	9,2520	9,25	9,25
Yen giapponese . . .	1,9435	1,9435	1,9450	1,9435	—	1,94	1,944	1,9435	1,94	1,94

Media dei titoli del 19 gennalo 1973

Rendita 5 % 1935	98,675
Redimibile 3,50 % 1934 . . .	99,075
» 3,50 % (Ricostruzione) . .	88,675
» 5 % (Ricostruzione) .	93,975
» 5 % (Riforma fondiaria) . .	94,45
» 5 % (Città di Trieste) .	94,45
» 5 % (Beni esteri) . .	91,95
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,525
» 5,50 % » » 1968-83	94,80
» 5,50 % » » 1969-84 .	95,80
» 6 % » » 1970-85 . .	97,60
» 6 % » » 1971-86 .	97,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,30
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	99,85
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	98,725
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	97,575
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	95,625
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	95,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	99,975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	100,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 gennaio 1973

Dollaro USA	587,17
Dollaro canadese	587,40
Franco svizzero	156,247
Corona danese	85,082
Corona norvegese	88,567
Corona svedese	123,69
Fiorino olandese	181,927
Franco belga	13,268
Franco francese	115,387
Lira sterlina	1391,78
Marco germanico	182,76
Scellino austriaco	25,31
Escudo portoghese	21.90
Peseta spagnola	9,251
Yen giapponese	1,944

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Riapertura del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso al posto di maestro direttore della banda dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1972, registro n. 23 Difesa, foglio n. 236, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, al posto di maestro direttore della banda dell'Esercito;

Considerato che è stata presentata una sola domanda di ammissione al suddetto concorso da parte di candidato non in possesso del requisito dell'età richiesta dal bando;

Ravvisata pertanto la necessità che il termine di scadenza per la presentazione delle documentate domande venga riaperto nell'interesse dell'Amministrazione onde consentire ad eventuali aspiranti di poter produrre domanda;

Decreta:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, al posto di maestro direttore della banda dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 8 giugno 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 agosto 1972, è riaperto fino alla data corrispondente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Resta ferma ogni altra disposizione del citato bando di concorso che non risulti modificata per effetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1972
Registro n. 38 Difesa, foglio n. 2

(13425)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10912/1.20 del 21 giugno 1972, concernente la dichiarazione di vincitrice del concorso a ventidue posti di ostetrica condotta;

Visti i precedenti decreti n. 16405/1.20 del 26 settembre 1972 e n. 19027/1.20, dell'11 novembre 1972, relativi alla modifica della graduatoria delle idonee al predetto concorso;

Atteso che le ostetriche Natalina Preziosi, Leontina Salvato, Rosolina Santacroce, Rachele Micco e Carmela Russo, sono da considerarsi rinunciatarie, rispettivamente delle condotte di Caiazzo, S. Pietro Infine, Gallo, Prata Sannita, e Riardo;

Vista la graduatoria delle idonee al concorso in parola approvata con decreto n. 10911/1.20, del 21 giugno 1972, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di ammissione delle candidate chè seguono nella graduatoria stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la circolare della regione Campania n. 830, del 18 aprile 1972;

Decreta:

Al proprio decreto n. 10912/1.20, del 21 giugno 1972, citato in premessa, viene apportata la seguente ulteriore modifica:

l'ostetrica Izzo Maria Assunta viene dichiarata vincitrice della condotta di Caiazzo in luogo dell'ostetrica Preziosi, rinunciataria;

l'ostetrica Laura Buononato viene dichiarata vincitrice della condotta di S. Pietro Infine in luogo dell'ostetrica Salvato, rinunciataria;

l'ostetrica Tullio Anna viene dichiarata vincitrice della condotta di Gallo in luogo della Santacroce, rinunciataria;

l'ostetrica Bizzarro Maria viene dichiarata vincitrice della condotta di Prata Sannita in luogo dell'ostetrica Micco, rinunciataria;

l'ostetrica Micco Rachele viene dichiarata vincitrice della condotta di Riardo in luogo dell'ostetrica Russo, rinunciataria;

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 14 dicembre 1972

Il medico provinciale: CAIOLA

(13401)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.